

Regione Lazio

DIREZIONE POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 12 luglio 2019, n. G09571

SEP S.r.l. - Autorizzazione al ricircolo dei rifiuti non pericolosi individuati con CER 190503. Aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con Determinazione n. G08407 del 07/07/2015 e ss.mm.ii..

OGGETTO: SEP S.r.l. - Autorizzazione al ricircolo dei rifiuti non pericolosi individuati con CER 190503. Aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con Determinazione n. G08407 del 07/07/2015 e ss.mm.ii..

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6, relativa alla: "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale";

VISTO il R.R. 6 settembre 2002, n. 1, e ss.mm.ii, denominato: "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale";

VISTA la D.G.R. del Lazio del 3 novembre 2017, n. 714, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione regionale "Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti", all'Ing. Flaminia Tosini;

VISTO l'Atto di Organizzazione n. G15349, del 13 novembre 2017, e ss.mm.ii., avente ad oggetto: "Organizzazione delle strutture organizzative di base denominate "Aree", "Uffici", della Direzione Regionale "Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti";

VISTA la Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;

VISTO il D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. recante: "Norme in materia ambientale";

VISTO il D. lgs. 29 aprile 2010, e ss.mm.ii., relativo a: "Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88";

VISTO il D.M. 5 febbraio 1998, recante: "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero";

VISTO il D.M. 29 gennaio 2007 recante le: "Emanazione delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione rifiuti per le attività elencate nell'allegato I del D. lgs. 18 febbraio 2005";

VISTO il D.M. 6 marzo 2017, n. 58, recante: "Regolamento recante le modalita', anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, nonche' i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis";

VISTA la L.R. 9 luglio 1998, n. 27 e ss.mm.ii., relativa alla: "Disciplina regionale della gestione dei rifiuti";

VISTA la D.C.R. del Lazio, 27 settembre 2007, n. 42, e ss.mm.ii., recante l'approvazione del: "Piano di Tutela delle Acque regionali (PTAR) ai sensi del D. lgs. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni";

VISTA la D.C.R. del Lazio, 10 dicembre 2009, n. 66, e ss.mm.ii., recante la: "Approvazione del Piano di risanamento della qualità dell'aria";

VISTA la D.C.R. del Lazio del 18 gennaio 2012, n. 14, e ss.mm.ii., relativa a: "Approvazione del Piano di gestione dei rifiuti della Regione Lazio ai sensi dell'articolo 7, comma 1 della legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 (Disciplina regionale della Gestione dei rifiuti)";

VISTA la D.G.R. del Lazio del 15 maggio 2006, n. 288, e ss.mm.ii., avente ad oggetto: "D.Lgs. 59/2005 - attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Approvazione modulistica per la presentazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.)";

VISTA la D.G.R. del Lazio 18 aprile 2008, n. 239 e ss.mm.ii., recante le: "Prime linee guida agli uffici regionali competenti, all'Arpa Lazio, alle Amministrazioni Provinciali e ai Comuni, sulle modalità di svolgimento dei procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del D. lgs. 152/06 e della L.R. 27/98";

VISTA la D.G.R. del Lazio 17 aprile 2009, n. 239, e ss.mm.ii., relativa a: "Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 755/2008, concernente l'approvazione dei criteri generali per la prestazione delle garanzie finanziarie conseguenti al rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero rifiuti - ai sensi dei D.Lgs. n. 152/2006 (art. 208), n. 36/2003 (art. 14) e n. 59/2005";

PREMESSO che:

- con Determinazione dirigenziale n. G08407 del 07/07/2015, e ss.mm.ii., l'Autorità competente rilasciava autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) per l'impianto gestito dalla Società SEP S.r.l., con sede legale ed operativa in Via Marittima II km 7,190 – 04014 Pontinia (LT), funzionale alla produzione di compost di qualità, previo trattamento aerobico di rifiuti, urbani e speciali, non pericolosi;
- con successiva Determinazione dirigenziale n. G01515, del 14/2/2017, la medesima Autorità competente autorizzava, tra l'altro, la S.E.P. S.r.l. a ricircolare, presso il proprio impianto, i rifiuti contraddistinti dal codice EER 190503, costituiti da quelle partite di ammendante, prodotto dalla stessa SEP S.r.l., e non rispondenti alle specifiche previste ai sensi del D. lgs. 75/2010, e ss.mm.ii., al fine di renderlo a norma;
- con nota prot. n. 0370302, del 15/05/2019, l'Autorità competente, anche a seguito di quanto rilevato a tal proposito nel parere ARPA Lazio prot. n. 313777, del 19/04/2019, disponeva la sospensione temporanea della predetta autorizzazione concessa con Determinazione dirigenziale n. G01515/2017, invitando al contempo la medesima SEP S.r.l. a voler individuare idonee e specifiche modalità di gestione dei rifiuti non pericolosi in questione al fine delle previste operazioni di ricircolo;

ATTESO che, in data 13/06/2019, il Tribunale di Roma, con proprio atto, disponeva, tra l'altro, il sequestro preventivo dell'impianto SEP S.r.l. in questione, nominando, quale Amministratore Giudiziario pro tempore dell'azienda in questione, nonché parimenti della SOGERIT S.r.l., della DEMETRA S.r.l., e dell'ADRASTEIA S.r.l., la dott.ssa Carmela Regina Silvestri;

VISTA la nota prot. n. 541874, del 11/07/2019, con la quale l'Amministratore Giudiziario pro tempore in questione avanzava istanza, al fine di poter ottenere apposita autorizzazione al ricircolo presso l'impianto SEP S.r.l. dei già citati rifiuti non pericolosi classificati con codice EER 190503;

PRESO ATTO, in particolare, che, così come rappresentato nella suddetta medesima missiva prot. n. 541874/2019:

- l'esigenza di ottenere l'autorizzazione al ricircolo in questione, deriva dall'aver rilevato che, presso un capannone nella disponibilità del limitrofo impianto della SOGERIT S.r.l., utilizzato dalla SEP S.r.l. per il deposito dell'ammendante prodotto, in realtà risultavano stipate non meglio determinati quantitativi dei predetti rifiuti non pericolosi, classificati, mediante recenti analisi di laboratorio disposte dallo stesso Amministratore Giudiziario, con codice EER 190503;
- le analisi effettuate su detti rifiuti non hanno evidenziato "non idoneità di livello grave";
- al fine di non gravare sui conti della stessa SEP S.r.l., destinando a recupero e/o smaltimento presso impianti terzi detti rifiuti non pericolosi, e consentire così la continuità aziendale, s'intende procedere al ricircolo degli stessi presso l'impianto in questione, al fine di farne ammendante rispondente alle specifiche del predetto D.lgs. 75/2010, e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO, inoltre, del documento: "Relazione Tecnica Descrittiva - Procedura di ricircolo del CER 190503", a firma dell'Ing. Giovanni Petrucciani, datato 09/07/2019, che descrive nel dettaglio le fasi delle previste operazioni di ricircolo dei rifiuti non pericolosi in questione in testa all'impianto SEP S.r.l.;

CONSIDERATO che, le operazioni di ricircolo di cui all'istanza in questione saranno rivolte esclusivamente ai rifiuti non pericolosi classificati con codice EER 190503 stoccati all'interno del predetto capannone, e avranno pertanto durata limitata, pari al tempo strettamente necessario a liberare lo stesso dai rifiuti in questione;

CONSIDERATO che, il graduale svuotamento del summenzionato capannone consentirà di liberare spazi da utilizzare effettivamente per il deposito di ammendante rispondente alle specifiche del D. lgs. 75/2010, e ss.mm.ii. prodotto dalla stessa SEP S.r.l., consentendo altresì una complessiva e progressiva normalizzazione dei flussi di processo;

DATO ATTO che, la predetta relazione tecnica risponde a quanto richiesto dalla stessa Autorità competente con la succitata nota prot. n. 0370302/2019, ovverosia individua idonee e specifiche modalità di gestione delle previste operazioni di ricircolo dei rifiuti non pericolosi in questione presso l'impianto SEP S.r.l.;

VERIFICATO che, l'oggetto dell'istanza in questione è tale da non ricadere nell'ipotesi di modifica sostanziale relativa alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, così come definita ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. 1-bis) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., in quanto non comporta alcun incremento del valore della soglia prevista per l'attività di trattamento rifiuti per la quale la SEP S.r.l. è autorizzata;

RITENUTO, pertanto, di non attivare le procedure previste per l'approvazione delle modifiche sostanziali, ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 2, del D. lgs. 152/2006, e ss.mm.ii.;

RITENUTO, infine, di rilasciare il presente provvedimento,

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate

1. di approvare il documento: "Relazione Tecnica Descrittiva - Procedura di ricircolo del CER 190503", a firma dell'Ing. Giovanni Petrucciani, datato 09/07/2019, allegato al presente provvedimento, e che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di autorizzare la SEP S.r.l. - P.IVA e C.F. 01623460597, con sede legale ed operativa in Via Marittima II km 7,190, 04014 Pontinia (LT) - e per essa l'Amministratore Giudiziario pro tempore, a ricircolare presso il proprio impianto i rifiuti non pericolosi classificati con codice EER 190503 e attualmente stipati nel capannone nella disponibilità del limitrofo impianto della SOGERIT S.r.l., al fine di produrre ammendante conforme alle specifiche previste ai sensi del D. lgs. 75/2010, e ss.mm.ii.;
3. di disporre che la medesima SEP S.r.l. nella conduzione delle previste operazioni di ricircolo dei rifiuti non pericolosi in questione, rispetti quanto previsto nel documento approvato al punto 1 che precede;
4. di prevedere che la presente autorizzazione abbia efficacia fintantoché il predetto capannone non sia stato liberato completamente dai rifiuti non pericolosi in questione, e non siano state completate le operazioni di ricircolo degli stessi;
5. di prescrivere alla SEP S.r.l., e per essa l'Amministratore Giudiziario pro tempore, di relazionare, ogni trenta (30) giorni, gli uffici dell'Autorità competente sullo stato di avanzamento delle operazioni di svuotamento del predetto capannone, indicando i quantitativi rimossi ed avviati alle previste operazioni di ricircolo;
6. di disporre che il presente provvedimento non autorizza alcun incremento dell'attuale capacità di trattamento, né giornaliera, né annuale, già autorizzata con Determinazione dirigenziale n. G08407 del 07/07/2015 e ss.mm.ii.;
7. di prescrivere, ancora, alla medesima SEP S.r.l., e per essa all'Amministratore Giudiziario pro tempore, di rispettare, nella gestione dell'impianto, quanto previsto con Determinazione dirigenziale n. G08407 del 07/07/2015 e ss.mm.ii., nonché le vigenti disposizioni in materia di rifiuti, ambiente, urbanistica e salute e sicurezza dei lavoratori;
8. di prevedere che, ai fini di quanto previsto all'art. 29-quater, comma 13, del D. lgs. 152/2006, e ss.mm.ii., e fermo restando quanto stabilito al successivo comma 14, del medesimo articolo, copia del presente atto, e di qualsiasi suo successivo aggiornamento, sarà messa tempestivamente a disposizione del pubblico, presso gli uffici dell'Autorità competente, siti in Viale del Tintoretto, 432 - 00147 Roma;

9. di disporre che la presente determinazione sia pubblicata sul BURL, nonché sull'apposita sezione del portale web della Regione Lazio;
10. di disporre che il presente provvedimento sia trasmesso nelle forme e nei modi previsti dalle vigenti disposizioni alla SEP S.r.l., nonché alle seguenti amministrazioni: Provincia di Latina, Comune di Pontinia, ASL di Latina, ARPA Lazio - sede di Latina, ARPA Lazio - Direzione Centrale, e infine, ai sensi dell'art. 29-duodecies, del D. lgs. 152/2006, e ss.mm.ii., al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
11. di prevedere che, avverso la presente determinazione, è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di sessanta (60) giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi (120) giorni.

Il Direttore
Dott. Ing. Flaminia Tosini


COMUNE DI PONTINIA

PROVINCIA DI LATINA

S.E.P. Società Ecologica Pontina S.r.l.

RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA

Procedura di ricircolo CER 190503

Rev.	Data	Descrizione	Redazione	Verifica	Approvazione
01	09/07/2019	Prima Emissione			

 ACN Associati Ingegneria, Ambiente e Sicurezza	Commessa: COM066 - 0719	Attività: A01
--	-----------------------------------	-------------------------

RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA
Procedura di ricircolo CER 190503

Rev.01 del 09/07/2019
Pagina 2 di 8

INDICE

1. INTRODUZIONE.....	3
2. RIFERIMENTI TECNICO-NORMATIVI	3
3. DESCRIZIONE SOMMARIA DEL MATERIALE.....	4
4. DESCRIZIONE DEL CAMPIONAMENTO	5
5. PRIMA INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI	6
6. DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ DI GESTIONE	7
7. CONCLUSIONI.....	7

1. Introduzione

Oggetto della presente relazione descrittiva è rappresentare, nel dettaglio, le operazioni che si prevede di effettuare allo scopo di riprocessare il "compost fuori specifica" (CER 190503) attualmente presente presso i locali, di superficie pari a circa 2.600 m² adiacenti alla sezione di messa in riserva (R13) della FORSU (CER 200108) da sottoporre a spremitura (R12), attuate in forza dell'Autorizzazione Unica emessa da Provincia di Latina prot. n° 33271 del 19/07/2017 ed intestata a SO.GE.RI.T S.r.l.. Negli allegati alla citata autorizzazione tale locale è individuato come locale "attualmente non in uso".

2. Riferimenti tecnico-normativi


Per la presente relazione sono presi a riferimento:

- [1] il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale";
- [2] la LR 9 luglio 1998, n. 27 e s.m.i. "Disciplina regionale della gestione dei rifiuti";
- [3] la DGR 18 aprile 2008, n. 239 e s.m.i. recante le "Prime linee guida agli uffici regionali competenti, all'ARPA Lazio, alle amministrazioni provinciali e ai comuni, sulle modalità di svolgimento dei procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del d.lgs. 152/06 e della LR 27/98";
- [4] Provincia di Latina - Settore Ecologia e Ambiente prot. n° 33271 del 19/07/2017: "Autorizzazione Unica per Impianti di Trattamento e di Recupero di Rifiuti non Pericolosi, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e degli artt. 15 e 16 della LR 27/98 Società "SO.GE.RI.T S.r.l. sede Impianto in Via Marittima II - km 7,190, - Pontinia (LT)";
- [5] Determinazione Direzione Regionale Territorio, Urbanistica Mobilità e Rifiuti N° G08407 del 07/07/2015: " SEP S.r.l. – Autorizzazione integrata ambientale (AIA) per attività non già soggette, ai sensi dell'art. 29 quater comma 3 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. ed art. 1 del D.lgs. 46/2014, per l'impianto di recupero mediante trattamento biologico di rifiuti non pericolosi, sito in Pontinia (LT)";
- [6] Determinazione Direzione Regionale Governo del Ciclo dei Rifiuti N° G01515 del 14/02/2017: "Aggiornamento Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determinazione N° G08407 del 07/07/2015";
- [7] Nota Regione Lazio Registro Ufficiale U0370302 del 15/05/2019: "S.E.P. S.r.l. - Impianto di compostaggio aerobico di rifiuti non pericolosi sito nel comune di Pontinia (LT), Via Marittima II km 7,190 - Determinazione Dirigenziale N° G08407 del 07/07/2015 e ss.mm.ii. , D.Lgs 75/2010 e ss.mm.ii. - Disposizioni";

[8] Specifica relativa all'Ammendante compostato misto, punto 5 dell'allegato 2 del D.lgs. N° 75 del 29 aprile 2010 e ss.mm.ii.

3. Descrizione sommaria del materiale

Nei suddetti locali, all'interno dell'area di stabilimento della SO.GE.RI.T S.r.l., così come accertato nel sopralluogo del 02/07/2019, è presente un quantitativo stimabile¹ in 7.000 m³ corrispondenti, secondo letteratura, a circa 3.500 t di materiale, visivamente riconducibile ad un organico compostato, e suddiviso in lotti corrispondenti alle sei "semicampate" con uno schema di collocazione in base al tempo di uscita dall'impianto S.E.P., secondo informazioni acquisite dal personale presente, come rappresentato in figura.



I lotti 01 e 02 rappresentano il materiale meno recente, come si evince anche visivamente, e via via verso i lotti 03 e 04, di collocazione intermedia, e 05 e 06. Questi ultimi, più giovani in termini di collocazione, anche visivamente presentano una maggiore umidità, con rilascio di liquidi.

¹ il dato è da intendersi assolutamente orientativo, frutto di una stima visiva, e sarà convalidato ex post mediante pesatura al momento della sua movimentazione in uscita.



4. Descrizione del campionamento

Si è stabilito di campionare, per accertare inizialmente una condizione qualitativa intermedia, i lotti 03 e 04.

Come risulta dai referti analitici allegati, i campioni sono stati ottenuti previa omogeneizzazione con pala gommata e prelievo di vari incrementi dal cumulo di partenza, con successive omogeneizzazioni manuali e quartature multiple del campione primario. Per le prove microbiologiche sono state prelevate 5 unità campionarie tra loro indipendenti per ciascun referto dai cumuli di partenza. I campioni per ciascun lotto interessato sono stati preparati in 2 aliquote A e B. Le aliquote B, composte da un sacco in PE di circa 3 Kg per ciascun lotto, sono state sigillate con numeri sigillo 00245705 e 00245676 e consegnate al committente, con colloca in luogo refrigerato.

5. Prima interpretazione dei risultati

Il lotto 03 presenta le seguenti difformità dalla specifica di legge per l'ammendante compostato misto:

Parametro	Valore	Valore riferimento
Umidità	49 ± 3 %	50
Azoto organico (da calcolo)	63 ± 4 % su N tot	≥ 80
Materiali plastici, vetro e metalli (Ø ≥ 2 mm)	4,1 ± 0,4 % su s.s.	0,5
Indice di germinazione (diluizione al 30%)	<10	>60

il lotto 04, analogamente:

Parametro	Valore	Valore riferimento
Umidità	53 ± 4 %	50
Azoto organico (da calcolo)	61 ± 4 % su N tot	≥ 80
Rapporto C/N (da calcolo)	22 ± 5	25
Materiali plastici, vetro e metalli (Ø ≥ 2 mm)	2,2 ± 0,2 % su s.s.	0,5
Indice di germinazione (diluizione al 30%)	<10	>60

L'elevata umidità, comunque in questo caso non sensibile, oltre a risentire dei fattori ambientali contingenti, può essere indice di un processo completato prematuramente.

L'azoto in forma organica ha una correlazione significativa con la presenza in ingresso di scarto verde, che anche dall'esame dell'area S.E.P., risulta ad apporto estremamente ridotto, da cui probabilmente un valore inferiore allo standard richiesto.

Il contenuto di materiali indesiderati attiene infine ad una scarsa qualità merceologica del materiale in ingresso, peraltro riscontrata nelle sezioni di stoccaggio. Le plastiche non compostabili in modo più vistoso sembrano infatti eccessivamente presenti.

Il saggio di fitotossicità verifica la germinazione e l'allungamento radicale del cosiddetto crescione (*Lepidium sativum*) seminato su lettiera liquida di compost. Il parametro "indice di germinazione" rappresenta la percentuale di germinazione rispetto ad un test di riferimento. Valori prossimi al 100% sono indice di idoneo grado di

maturazione. In questo caso il grado di maturazione è evidentemente insufficiente.

In modo speditivo è possibile affermare che i risultati analitici denotano un materiale di sostanziale buona qualità, che ha bisogno di un tempo di processo maggiore (tra curing e maturazione) e di un apporto più consistente di materiale lignocellulosico quale strutturante. Altra operazione da garantire è una vagliatura del prodotto sotto i 20 mm, preferibilmente intorno ai 12. Questo procedimento ne scongiurerebbe la presenza di materiale indesiderato. Tale attività di vagliatura più fine è già in fase di avviamento.

6. Descrizione dell'attività di gestione

Accertata la non idoneità attuale del materiale, pur trattandosi di un materiale di buona qualità complessiva, è d'obbligo attribuirne il CER 190503 (*compost fuori specifica*) e gestirlo secondo le norme in vigore e le autorizzazioni insistenti nel luogo di gestione medesimo.

Si rappresenta, in tale fase, di poter precauzionalmente attribuire il CER 190503 al complesso del materiale presente, pur avendo campionato solo i lotti 03 e 04.

Si individua, per consentire la liberazione dell'area suindicata, la miscelazione del suddetto materiale al rifiuto in ingresso in S.E.P., come segue: fatto 100 il quantitativo in peso costituente l'aliquota di caricamento di una biocella e relativo al "fresco" in ingresso (tipicamente FORSU, CER 200108) esso nella preparazione del cumulo di biocella andrà miscelato con:

- ✓ 20 - 30 di compost fuori specifica come sopra caratterizzato;
- ✓ 20 - 40 di strutturante, sia esso rifiuto (191207, 200101, 200138) o materiale cippato di qualità acquistato presso rivenditori.

Dal punto di vista quantitativo, ipotizzando un ingresso di 150 t/d di "fresco" nelle condizioni operative attuali, risulterebbe un apporto giornaliero in ricircolo di CER 190503 tra le 30 e le 45 tonnellate al giorno, con un tempo di svuotamento, in base alle stime di giacenza, tra i 78 ed i 117 giorni lavorativi, cioè tra le 13 e le 20 settimane. Considerata una condizione attuale che tenga conto inoltre del necessario ripristino delle manutenzioni ordinarie e straordinarie, nonché di periodi di interruzione della miscelazione, per ragioni di momentanea opportunità, si ritiene che il tempo di svuotamento possa facilmente superare i sei mesi.

7. Conclusioni

Alla luce di tutto quanto sopra rappresentato e delle evidenze riportate nella documentazione autorizzativa si riscontra che:

- ✓ il codice CER 190503 in ingresso a S.E.P. è stato provvisoriamente inibito, in attesa di individuarne opportune modalità di gestione;
- ✓ l'area nella quale è stoccato il materiale individuabile come CER 190503, non risulta presente in nessuna delle autorizzazioni disponibili per il ciclo nel suo complesso, se non nel provvedimento in capo a SO.GE.RI.T quale "area attualmente non utilizzata". D'altronde l'utilizzo che se ne è fatto finora, presuntivamente, è stato di stoccaggio compost dunque estraneo ad attività soggette ad autorizzazione.

Per quanto sopra le operazioni amministrative necessarie per rendere legittima l'attività sopra descritta sono:

- ✓ autorizzare lo stoccaggio di CER 190503 come sopra riscontrato al solo fine di prelevare lo stesso per condurlo in testa all'impianto S.E.P. posto dall'altro lato della strada (Via Marittima II) e gestirlo come sopra indicato;
- ✓ ripristinare il CER 190503 in ingresso all'impianto di compostaggio di S.E.P. per operazioni di miscelazione in testa al processo.

IL TECNICO
Ing. Giovanni PETRUCCIANI

